

VOLUNTARY DISCLOSURE

I prelevamenti rientrano nel reddito anche se irrilevanti

Liburdi a pag. 26

La procedura di rientro dovrà tenere conto delle informazioni sulle dismissioni

I prelievi nel reddito tassabile

Per la voluntary rientrano anche le somme irrilevanti

DI DUILIO LIBURDI

Prelevamenti irrilevanti nella determinazione dei redditi tassabili nell'ambito della disclosure: questo a meno che non si tratti della posizione degli imprenditori rispetto alla quale potrebbe scattare la presunzione di ricavi non dichiarati secondo le disposizioni contenute nel dpr n. 600 del 1973. In ogni caso, questa possibilità dovrà essere temperata con le disposizioni di legge in relazione alla possibilità di far operare la presunzione partendo dai dati di banche estere. Nell'ambito della procedura di voluntary disclosure dovrà essere posta attenzione anche alle informazioni che vengono fornite in tema di dismissione delle attività detenute all'estero. In primo luogo, in tal senso depono il modello di adesione alla sanatoria nel momento in cui, proprio in relazione alla sanatoria stessa, si evidenziano le disponibilità esistenti all'estero che si intendono appunto sanare. Concetto che, di fatto, consente l'accesso alla voluntary anche nel caso in cui, al momento di presentazione della domanda, nessun investimento all'estero venga più detenuto in quanto dismesso. Tale possibilità è stata di fatto confermata dal contenuto della circolare n. 10 del 2015.

Lo stesso documento di prassi, poi, al paragrafo 4.2 afferma come al fine di comprendere l'evoluzione delle attività estere oggetto della procedura di collaborazione volontaria, il contribuente dovrà dettagliare gli incrementi e i decrementi del valore patrimoniale di tali attività, evidenziandone la rilevanza o la irrilevanza ai fini

della normativa tributaria o del monitoraggio fiscale. È dunque evidente come, in sede di relazione di accompagnamento del modello, dovrà essere data conteeza anche delle dismissioni delle attività estere. Di fatto, quindi, anche i prelievi dovranno essere evidenziati in relazione a tale concetto. Posto che nella maggior parte dei casi si tratterà, in relazione ai contribuenti che accedono alla sanatoria, di persone fisiche, deve essere correttamente delimitato il concetto di dismissione o di prelievo dell'attività estera originariamente detenuta. In linea di principio, posto che, come è stato sottolineato, la voluntary disclosure non consente di operare in via presuntiva, si può giungere alla conclusione che i prelievi non possano costituire, in alcun modo, elemento da valutare ai fini della loro rilevanza ai fini della normativa tributaria o del monitoraggio fiscale. Questo appare sicuramente il principio di carattere generale posto che, in passato, è stata la stessa amministrazione finanziaria ad affermare l'irrilevanza delle cosiddette spese personali effettuate all'estero utilizzando le disponibilità detenute sempre all'estero. Identificato il principio, si devono però anche individuare le possibili eccezioni in considerazione della possibilità che ha, comunque, l'amministrazione finanziaria, di richiedere chiarimenti in merito ai dati che vengono forniti in relazione alla procedura di disclosure e tenendo presente che, comunque, le presunzioni di specie mal si adattano alla sanatoria:

- il primo caso può essere

quello di un prelievo estremamente rilevante, fattispecie che potrebbe configurare un «nuovo» investimento estero od italiano in relazione al quale, evidentemente, si dovranno offrire a tassazione i redditi eventualmente non dichiarati. In questa ipotesi, però, si ritiene che i principi della sanatoria, di fatto obblighino a far emergere, nell'ambito della procedura internazionale o nazionale, le fattispecie in questione. Si pensi, ad esempio, alla dismissione di un investimento estero con conseguente acquisizione di un investimento estero (ad esempio, un immobile) locato senza la dichiarazione dei relativi canoni. In questa ipotesi sarà oggetto di collaborazione nazionale l'importo dei canoni non dichiarati;

- la seconda casistica potrebbe essere quella di un imprenditore che evidenzia dismissioni delle proprie attività estere. In questo caso possono essere due le conseguenze ipotizzabili. La prima concerne l'operatività della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2) del dpr n. 600 del 1973 ormai applicabile soltanto alle attività di impresa. In astratto, la conclusione che potrebbe essere raggiunta è quella della imponibilità di ricavi a fronte di prelievi non giustificati ma, il



limite che potrebbe sussistere è la provenienza estera delle disponibilità in quanto, anche nella circ. n. 32 del 2006, si fa riferimento ai soggetti nazionali. L'altra ipotesi attiene al fatto che la disponibilità prelevata possa essere stata messa a disposizione di un soggetto terzo che, in astratto, potrebbe avere rilevato un componente positivo di reddito con la conseguente ipotetica possibilità di essere considerato soggetto collegato nella procedura. Ulteriore fattispecie potrebbe essere quella conosciuta anche ai fini di una possibile applicazione delle disposizioni in materia di redditometro, e cioè la dazione di somme ad esempio ad un familiare che ha acquistato un bene immobile. In tale ultima circostanza si ritiene che non sussistano particolari problematiche di coinvolgimento in capo a soggetti terzi nell'ambito della sanatoria.